

**REGIO DECRETO 12 AGOSTO 1911, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1910 N. 455, SUGLI ORDINI DEI SANITARI**

Regio Decreto 12 agosto 1911 n. 1022
(G.U. 3 ottobre 1911 n. 230)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 luglio 1910 sugli ordini dei sanitari;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato
Sentito il Consiglio dei ministri
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno per la esecuzione della legge 10 luglio 1910, numero 455.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieu, addì 12 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti

Registrato alla Corte dei Conti addì 22 settembre 1911
Reg. 74 Atti del Governo a f. 68. A. Monachesi
Luogo del Sigillo. V. Il Guariasigilli Finocchiaro-Aprile

REGOLAMENTO

Capo I
Dell'albo degli ordini

Art 1

Ciascun ordine provinciale dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, ai sensi dell'art. 1 della legge, ha un albo permanente in cui sono iscritti i professionisti dell'ordine rispettivo residenti nella provincia, i quali si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 2 e 3 della legge.

Art. 2

Le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo anzidetto, sono di competenza del consiglio amministrativo di ciascun ordine il quale decide a maggioranza assoluta di voti, con deliberazioni motivate.

(omissis)

Artt. 3-10
(omissis)

Capo II
Del consiglio amministrativo e dell'adunanza generale degli ordini

Artt. 11-25
(omissis)

Capo III
Dell'amministrazione e contabilità degli ordini

Artt. 26-34
(omissis)

Capo IV
Delle pene disciplinari e relativo procedimento

Artt. 35-39
(omissis)

Capo V
Della rappresentanza degli ordini nei consigli superiori

Artt. 40-41
(omissis)

Capo VI
Disposizioni transitorie

Artt. 42-44
(omissis)

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI